



COMUNE DI MONTE MARENZO

(Provincia di LECCO)

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 07 del 31.03.2008
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 36 del 17.12.2008
Modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 22.04.2016

REGOLAMENTO PER L'ACCERTAMENTO E LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE

Art. 1	Oggetto	pag. 3
 <i>TITOLO I ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI</i>		
Art. 2	Individuazione	pag. 3
Art. 3	Regolamenti specifici	pag. 3
Art. 4	Determinazione aliquote e tariffe	pag. 3
Art. 5	Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni	pag. 4
 <i>TITOLO II GESTIONE DELLE ENTRATE</i>		
Art. 6	Soggetti responsabili della gestione	pag. 4
Art. 7	Modalità di pagamento	pag. 4
Art. 8	Attività di riscontro	pag. 5
Art. 9	Garanzie del contribuente sottoposto a controllo	pag. 5
Art. 10	Rapporti con il contribuente	pag. 5
Art. 11	Diritto di interpello	pag. 6
Art. 12	Chiarezza e motivazione degli atti	pag. 6
Art. 13	Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero	pag. 7
Art. 14	Autotutela	pag. 7
Art. 15	Vertenze tributarie, conciliazione giudiziale	pag. 7
Art. 15/bis	Il reclamo e la mediazione	pag. 8
Art. 16	Dilazioni di pagamento	pag. 8
Art. 17	Sanzioni	pag. 9
 <i>TITOLO III RISCOSSIONE COATTIVA</i>		
Art. 18	Forme di riscossione	pag. 9
Art. 19	Procedure	pag. 9
Art. 20	Abbandono del credito	pag. 9
Art. 21	Affidatari di servizi tributari	pag. 10
 <i>TITOLO IV ACCERTAMENTO CON ADESIONE</i>		
Art. 22	Accertamento con adesione	pag. 10
Art. 23	Attivazione del procedimento	pag. 10
Art. 24	Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione	pag. 10
Art. 25	Procedure per l'accertamento con adesione	pag. 11
Art. 26	Atto di accertamento con adesione	pag. 11
Art. 27	Accertamento con esito negativo	pag. 12
Art. 28	Perfezionamento della definizione	pag. 12
Art. 29	Effetti della definizione	pag. 12
Art. 30	Validità	pag. 12
 <i>TITOLO V NORME FINALI</i>		
Art. 31	Vigenza	pag. 13
Art. 32	Formalità	pag. 13

Art. 1 - Oggetto

1. Le norme che seguono costituiscono la disciplina generale delle entrate comunali aventi natura tributaria, al fine di assicurarne la gestione secondo principi di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti.

2. Il presente regolamento è in attuazione di quanto stabilito dall'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446, nel rispetto delle norme vigenti ed, in particolare, delle disposizioni nel testo unico approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267, della legge 27 luglio 2000, n. 212 e in coordinamento con il regolamento comunale di contabilità.

TITOLO I - ENTRATE TRIBUTARIE COMUNALI

Art. 2 - Individuazione

Le entrate tributarie comunali sono costituite dai proventi derivanti dall'applicazione dei seguenti tributi:

- imposta comunale sulla pubblicità;
- diritti sulle pubbliche affissioni;
- imposta comunale sugli immobili;
- tassa smaltimento rifiuti solidi urbani;
- tassa occupazione spazi ed aree pubbliche;
- altri tributi previsti o istituiti con legge.

Art. 3 - Regolamenti specifici

Fermi restando i criteri generali stabiliti da questo regolamento, la gestione di ogni singolo tributo può essere ulteriormente disciplinata nel dettaglio con apposito regolamento in considerazione degli aspetti specifici connessi alla natura del tributo medesimo, osservando i principi posti dall'art. 2 della legge 27 luglio 2000 n. 212 (statuto dei diritti del contribuente).

Art. 4 - Determinazione aliquote e tariffe

1. Salvo che non sia diversamente stabilito dalla legge, le aliquote dei tributi, e le eventuali detrazioni ad essi collegate, i canoni per l'utilizzo del patrimonio comunale, le tariffe ed i corrispettivi per la fornitura di beni e per prestazioni di servizi sono determinati con apposita delibera della Giunta comunale, ad esclusione dell'Imposta Comunale sugli Immobili, le cui aliquote sono deliberate dal Consiglio Comunale.
2. Il Comune delibera le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento; in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

In presenza di rilevanti incrementi nei costi dei servizi, rispetto a quelli preventivati in sede di formazione del bilancio, il Comune può modificare durante l'esercizio le tariffe ed i prezzi pubblici, nei limiti stabiliti dal comma 1 bis dello articolo 54 del D. Lgs. 446/97.

Art. 5 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Le agevolazioni, riduzioni ed esenzioni sono disciplinate dal Consiglio Comunale con i regolamenti specifici riguardanti ogni singolo tributo o, in mancanza, con le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle tariffe di cui al precedente art. 4.

2. Nel caso in cui leggi successive all'entrata in vigore dei regolamenti specifici o delle deliberazioni di cui al comma 1 prevedano la facoltà di ulteriori agevolazioni, riduzioni ed esenzioni, esse sono applicabili soltanto previa modifica dei regolamenti o, in mancanza, con specifica deliberazione consiliare di natura regolamentare.

TITOLO II - GESTIONE DELLE ENTRATE

Art. 6 - Soggetti responsabili della gestione

1. La responsabilità della gestione dell'imposta comunale sulla pubblicità, dei diritti sulle pubbliche affissioni, della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani, della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche e dell'imposta comunale sugli immobili compete ai funzionari responsabili dei tributi specifici designati dalla Giunta Comunale ovvero al concessionario se gestiti in regime di concessione.

2. Il responsabile provvede a porre in atto quanto necessario, in diritto e in fatto, all'acquisizione delle risorse, trasmettendo al servizio finanziario copia della documentazione in base alla quale si è proceduto all'accertamento dell'entrata ai sensi dell'art. 179 del Testo unico 18.8.2000 n. 267.

3. In caso di assenza o impedimento del funzionario responsabile del tributo le relative funzioni sono svolte, automaticamente, dal Segretario Comunale.

Art. 7 - Modalità di pagamento

1. In via generale, e salvo le eventuali diverse modalità introdotte da norme primarie o da altre norme regolamentari specifiche, qualsiasi somma avente natura tributaria dovuta al Comune può essere pagata, entro i termini stabiliti, mediante:

- a. versamento diretto alla tesoreria comunale;
- b. versamento nei conti correnti postali intestati al Comune per specifici tributi, ovvero nel conto corrente postale intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- c. versamento mediante vaglia postale o telegrafico intestato al Comune - Servizio di tesoreria;
- d. giroconti, bonifici, accreditamenti ed altre modalità simili, tramite istituti bancari e creditizi, a favore della tesoreria comunale;
- e. mediante assegno circolare;
- f. uso di sistemi telematici quali POS o analoghi;
- g. carta di credito di istituto finanziario convenzionato con il tesoriere comunale o con il Concessionario della riscossione. Le convenzioni predette debbono essere previamente approvate dal Comune.

2. Qualora siano utilizzate le modalità di cui alla lett. d) del comma precedente, i pagamenti si considerano comunque effettuati nei termini stabiliti, indipendentemente dalla data dell'effettiva disponibilità delle somme nel conto di tesoreria, a condizione che il relativo ordine sia stato impartito dal debitore entro il giorno di scadenza con la clausola espressa "valuta fissa per il beneficiario" per un giorno non successivo a quello di scadenza medesimo.

3. Nel caso in cui si decida di utilizzare la modalità di pagamento di cui alla lettera f. del comma 1., la Giunta Comunale provvederà a dare indirizzo specifico con apposita deliberazione proposta dal Settore Economico-finanziario, per determinare modalità, termine e condizioni (anche approvando un contratto-convenzione con un istituto di credito), per il regolare funzionamento del servizio, che potrà interessare tutti i tributi di cui al precedente art. 2.
4. Per il pagamento dei tributi la cui riscossione, sia volontaria sia coattiva, è affidata al Concessionario del servizio di riscossione dei tributi, si osservano le disposizioni di cui al D.P.R. 29.9.1973 n. 602 e ai Decreti legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 e n. 112 del 13 aprile 1999.

Art. 8 - Attività di riscontro

1. I funzionari responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono all'organizzazione delle attività di controllo e riscontro dei versamenti, delle dichiarazioni e delle comunicazioni nonché di qualsiasi altro adempimento posto a carico dell'utente o del contribuente dalle leggi e dai regolamenti.

2. Le attività di cui al comma 1 possono essere effettuate anche mediante affidamento, in tutto o in parte, a terzi in conformità ai criteri stabiliti all'art. 52 del decreto legislativo 15.12.1997 n. 446.

Art. 9 - Garanzie del contribuente sottoposto a controllo

1. In caso di accessi o ispezioni il contribuente ha diritto di essere informato, mediante apposito avviso, delle motivazioni e dell'oggetto delle verifiche fiscali effettuate dal Comune nel rispetto delle norme contenute nei commi seguenti.

2. Nell'avviso di accesso deve essere richiamata la facoltà del contribuente di farsi assistere durante l'accesso da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria.

3. L'accesso può avere luogo per le abitazioni dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18 dei giorni feriali mentre per i locali adibiti ad attività produttiva o di servizio si terrà conto dell'orario ordinario del loro esercizio.

4. Su richiesta del contribuente deve darsi atto nel verbale delle operazioni delle osservazioni e rilievi del contribuente o del professionista che l'assista.

5. Copia del verbale è consegnata al contribuente che dispone di 60 giorni per comunicare osservazioni e richieste che devono essere valutate dal responsabile del tributo.

6. L'avviso di accertamento non può essere emanato prima della scadenza del termine indicato nel comma precedente, salvo casi di particolare e motivata urgenza.

Art. 10 - Rapporti con il contribuente

1. I rapporti tra contribuente e Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.

2. Il funzionario responsabile del tributo assume iniziative volte a garantire che i modelli di dichiarazione, le istruzioni e, in generale, ogni altra propria comunicazione che non sia relativa a situazioni impositive consolidate siano messi a disposizione del contribuente in tempi utili, e comunque non inferiore a 30 gg. dalla scadenza, e siano comprensibili anche ai contribuenti sforniti di conoscenze in materia tributaria e che il contribuente possa adempiere le obbligazioni tributarie con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli.

Al contribuente residente in altri Comuni o all'estero sono fornite, su richiesta e per le vie brevi (telefoniche o informatiche) ogni informazione sulle modalità di applicazione delle imposte e tasse comunali.

3. Al contribuente non possono, in ogni caso, essere richiesti documenti ed informazioni già in possesso dell'amministrazione comunale o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente. Tali documenti ed informazioni sono acquisiti ai sensi dell'art. 18, commi 2 e 3, della legge 7 agosto 1990 n. 241, relativi ai casi di accertamento d'ufficio di fatti, stati e qualità del soggetto interessato all'azione amministrativa.

4. Per i tributi per i quali il contribuente non è tenuto ad effettuare il versamento diretto, prima di procedere alle iscrizioni a ruolo derivanti dalla liquidazione di tributi risultanti da dichiarazioni, qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, il contribuente deve essere invitato a mezzo del servizio postale o con mezzi telematici, a fornire i chiarimenti necessari o a produrre i documenti mancanti entro un termine congruo e comunque non inferiore a trenta giorni dalla ricezione della richiesta. La disposizione si applica anche qualora, a seguito della liquidazione, emerga la spettanza di un minor rimborso di imposta rispetto a quello richiesto.

Art. 11 - Diritto di interpello

1. Ciascun contribuente può inoltrare per iscritto al Comune, che risponde entro 90 giorni, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni relative a tributi e tasse comunali a casi concreti e personali propri qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse. La presentazione dell'istanza non ha effetto sulle scadenze previste dalla disciplina tributaria.

2. La risposta del funzionario responsabile del tributo, scritta e motivata, ha efficacia esclusivamente ai fini e nell'ambito del rapporto tributario del richiedente e soltanto per la questione oggetto dell'istanza di interpello. Qualora essa non pervenga al contribuente entro il termine di cui al comma 1, si intende che il Comune concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente. Qualsiasi atto, anche a contenuto impositivo o sanzionatorio, emanato in difformità dalla risposta, anche se desunta ai sensi del periodo precedente, è nullo.

3. Limitatamente alla questione oggetto dell'istanza di interpello, non possono essere irrogate sanzioni nei confronti del contribuente che non abbia ricevuto risposta dall'amministrazione finanziaria entro il termine di cui al comma 1.

4. Qualora la questione oggetto di interpello coinvolga aspetti fondamentali dell'ordinamento dell'entrata tributaria specifica, il responsabile del procedimento entro quindici giorni dalla ricezione rivolge sulla questione interpello formale al Ministero delle Finanze – Direzione Centrale per la fiscalità locale, con contemporanea comunicazione al cittadino interpellante. In tali casi il termine di cui al primo comma è di centocinquanta giorni.

5. Per le questioni di massima complessità, il Comune può incaricare un professionista esterno che fornisca al funzionario responsabile del tributo un concreto ausilio per rispondere alle istanze di interpello.

Art. 12 - Chiarezza e motivazione degli atti

1. Gli atti del Comune sono motivati secondo quanto prescritto dall'art. 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241, concernente la motivazione dei provvedimenti amministrativi, indicando i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione. Se nella motivazione si fa riferimento ad un altro atto, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama.

2. Gli atti del Comune e dei concessionari della riscossione devono tassativamente indicare:

- a. l'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato o comunicato e il responsabile del procedimento;
- b. l'organo o l'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela;

c. le modalità, il termine, l'organo giurisdizionale o l'autorità amministrativa cui è possibile ricorrere in caso di atti impugnabili.

3. Sul titolo esecutivo va riportato il riferimento all'eventuale precedente atto di accertamento ovvero, in mancanza, la motivazione della pretesa tributaria, salvo che il titolo esecutivo sia costituito dalla cartella di pagamento non evasa.

4. Gli atti di liquidazione, di accertamento, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni sono comunicati ai destinatari mediante notificazione effettuata dai messi comunali o, in alternativa, tramite il servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, con modalità idonee a garantire che il contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal loro destinatario.

Art. 13 - Ripetibilità delle spese di notifica e determinazione delle somme oggetto di recupero.

1. Sono ripetibili, ai sensi del Decreto del Ministero delle Finanze 08/01/2001, le spese per i compensi di notifica degli atti di accertamento, anche in rettifica, di liquidazione, contestazione e di irrogazione delle sanzioni;

2. L'ammontare delle spese di cui al precedente comma 1, sarà determinato dal responsabile del servizio, nei limiti fissati per la notificazione degli atti della Amministrazione Finanziaria dello Stato;

3. Non sono ripetibili:

a) le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione il Comune è tenuto su richiesta del contribuente;

b) le spese relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione;

4. Le spese di cui ai commi precedenti sono recuperate unitamente al tributo o maggior tributo accertato, alle sanzioni amministrative ed agli interessi.

Art. 14 - Autotutela

1. Il funzionario responsabile del tributo può in qualsiasi momento, con determinazione motivata, annullare totalmente o parzialmente il provvedimento fiscale emesso se ne riscontra l'illegittimità.

2. Il responsabile può revocare, in pendenza di giudizio, qualsiasi provvedimento quando emerga l'inutilità di coltivare la lite in base a valutazione, analiticamente esposta nella motivazione dell'atto, dei seguenti elementi:

- probabilità di soccombenza del Comune con richiamo ad eventuali similari vicende fiscali conclusesi negativamente;
- valore della lite, costo della difesa e costo della soccombenza.

Art. 15 - Vertenze tributarie, conciliazione giudiziale

1. Il Funzionario Responsabile del tributo promuove e resiste alle liti relative all'applicazione del tributo stesso ed ha la rappresentanza legale dell'ente nella gestione delle vertenze.

2. L'assistenza tecnica può essere affidata a professionisti esterni abilitati dalla legge alla difesa tributaria.

3. Egli può, previo conforme parere del legale, promuovere o accedere, qualora lo ritenga opportuno, alla conciliazione giudiziale, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 48 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546.

Art. 15 bis – Il reclamo e la mediazione

1. Per le controversie di valore non superiore a ventimila euro, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa. Il valore di cui al periodo precedente è determinato secondo le disposizioni di cui all'art. 12 comma 2 del D.Lgs. 31 dicembre 1992 n. 546 e s.m.i.
2. Il ricorso non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve essere conclusa la procedura di cui al presente articolo. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
3. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al comma 2. Se la Commissione rileva che la costituzione è avvenuta in data anteriore rinvia la trattazione della causa per consentire l'esame del reclamo.
4. Il Responsabile del Servizio Tributi provvede all'esame del reclamo e della proposta di mediazione.
5. L'ufficio tributi, nella persona del responsabile, se non intende accogliere il reclamo o l'eventuale proposta di mediazione, formula d'ufficio una propria proposta avuto riguardo dell'eventuale incertezza delle questioni controverse, al grado di sostenibilità della pretesa e al principio di economicità dell'azione amministrativa.
6. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste per l'accertamento con adesione dall'art. 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
7. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.
8. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 2, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi previsti dalle singole leggi d'imposta.

Art. 16 - Dilazioni di pagamento

1. Per i debiti di natura tributaria, fatta comunque salva, qualora più favorevole al contribuente, l'applicazione delle leggi e dei regolamenti locali disciplinanti ogni singolo tributo, possono essere concesse, a specifica domanda e prima dell'inizio delle procedure di riscossione coattiva, dilazioni e rateazioni dei pagamenti dovuti alle condizioni e nei limiti seguenti:

- inesistenza di morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni;
- ammontare del debito superiore a € 520,00;
- durata massima: ventiquattro mesi, salvo casi sociali specifici accertati sulla base di apposita relazione del Settore Servizi alla persona e alla famiglia, comunque non eccedenti quarantotto mesi;
- applicazione degli interessi di rateazione nella misura prevista dalle leggi e dai regolamenti locali disciplinanti ogni singola entrata;

- decadenza dal beneficio concesso, qualora si abbia il mancato pagamento alla scadenza di due rate; l'intero importo ancora dovuto è immediatamente e automaticamente riscuotibile in unica soluzione.

2. E' in ogni caso esclusa la possibilità di concedere ulteriori rateazioni o dilazioni nel pagamento di singole rate o di importi già dilazionati.

3. Nessuna dilazione o rateazione può essere concessa senza l'applicazione degli interessi.

4. Le rate scadono l'ultimo giorno del mese ed il relativo ammontare non può essere inferiore a € 102,00.

Una volta iniziate le procedure di riscossione coattiva, eventuali dilazioni e rateazioni possono essere concesse, alle condizioni e nei limiti indicati al precedente comma 1, soltanto previo versamento di un importo corrispondente al 20% delle somme complessivamente dovute. Nel caso in cui l'ammontare del debito residuo risulti superiore a € 5.165,00 le dilazioni o rateazioni sono concesse previa prestazione di garanzia ritenuta idonea.

Art. 17 – Sanzioni

1. Le sanzioni si applicano in base alle disposizioni dei DD.Lgs. 471/472/473 del 18.12.1997 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle disposizioni comunali vigenti in materia.

2. Non sono irrogate sanzioni né richiesti interessi moratori al contribuente, qualora egli si sia conformato a indicazioni contenute in atti del Comune, ancorché successivamente modificate dal Comune stesso, o qualora il suo comportamento risultimposto in essere a seguito di fatti direttamente conseguenti a ritardi, omissioni od errori del Comune.

3. Le sanzioni non sono comunque irrogate quando la violazione dipende da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito di applicazione della norma tributaria o quando si traduce in una mera violazione formale senza alcun debito di imposta.

TITOLO III - RISCOSSIONE COATTIVA

Art. 18 - Forme di riscossione

1. La riscossione coattiva dei tributi comunali avviene, di regola, attraverso le procedure previste dal Decreto Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602 e dai Decreti legislativi n. 46 del 26 febbraio 1999 n. 112 del 13 aprile 1999 qualora il servizio sia affidato al concessionario del servizio di riscossione dei tributi.

2. Quando il servizio sia affidato ad altri soggetti o svolto in proprio dal comune la riscossione coattiva è effettuata nelle forme stabilite dal R.D. 14.10.1910 n. 639.3

Art. 19 - Procedure

1. Le procedure di riscossione coattiva dei tributi sono iniziate soltanto dopo che sia decorso inutilmente l'eventuale termine assegnato, per l'adempimento, con gli atti di cui al precedente art. 12.

2. Le procedure relative alle somme per le quali sussiste fondato pericolo per la riscossione, sono iniziate, nei limiti previsti dalle leggi disciplinanti ogni singolo tributo, lo stesso giorno della notifica degli atti medesimi.

Art. 20 - Abbandono del credito

1. Non si procede alla riscossione coattiva nei confronti di qualsiasi debitore qualora il tributo dovuto, comprese sanzioni, interessi, spese ed altri accessori, non sia superiore all'importo di € 16,53 complessive.

2. L'abbandono di cui al precedente comma non si applica qualora si tratti di tributi dovuti per più periodi inferiori all'anno, salvo il caso in cui l'ammontare complessivo, nell'anno, degli importi dovuti per i diversi periodi, comprese sanzioni, interessi, spese ed accessori, risulti comunque inferiore al limite di cui al comma 1.

3. L'abbandono è formalizzato con determinazione, anche cumulativa, del funzionario responsabile.

Art. 21 - Affidatari di servizi tributari

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano anche nei confronti degli eventuali affidatari della liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e tasse comunali ai sensi dell'art. 52 del Decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446.

TITOLO IV :ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art. 22 - Accertamento con adesione

1. E' introdotto, in questo Comune, ai sensi del D. Lgs. 19 giugno 1997, n. 218, l'istituto dell'accertamento con adesione del contribuente al fine di contenere al minimo le controversie tributarie

2. Competente alla definizione dell'accertamento con adesione del contribuente è il funzionario responsabile del tributo oggetto dell'accertamento.

3. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti in rettifica o d'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

4. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento, esultano dal campo applicativo dell'istituto le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

5. In sede di contraddittorio va tenuto conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento e del rischio di soccombenza in un eventuale ricorso, valutando attentamente i rapporti costo - benefici dell'operazione.

6. L'accertamento definito con adesione non è soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

Art. 23 - Attivazione del procedimento

1. Il procedimento di definizione con adesione può essere attivato :

- a) a cura dell'ufficio che ha emanato l'atto di accertamento, prima della notifica dell'avviso di accertamento;
- b) su istanza del contribuente dopo l'avvenuta notifica dell'avviso di accertamento.

Art. 24 - Avvio del procedimento per l'accertamento con adesione

81. PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DELL'UFFICIO:

1/a Il responsabile del tributo, prima di dare corso alla notifica di qualsiasi accertamento, invia, ai soggetti obbligati, invito a comparire, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o mediante notifica secondo quanto previsto dall'art. 60 del D.P.R. 29/09/73 n. 600, nel quale sono indicati:

- a) gli elementi identificativi dell'atto, della denuncia o della dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno, l'ora e il luogo della comparizione per eventualmente definire l'accertamento con adesione.

2/a Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, che, nell'attività di controllo, possono essere rivolte ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma;

3/a La partecipazione del contribuente al procedimento non è obbligatoria, pertanto, trascorsi i termini di comparizione di cui al comma precedente, il responsabile del servizio disporrà, entro i trenta giorni successivi, la notificazione dell'atto di accertamento.

82. PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE:

1/b Il contribuente al quale sia stato notificato avviso di accertamento non preceduto dall'invito di cui al precedente comma A/1a, può formulare anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera di accertamento con adesione indicando le generalità, il domicilio, il codice fiscale e il recapito telefonico del contribuente, nonché gli estremi dell'avviso di accertamento;

2/b L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione;

3/b La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo;

4/b Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza, l'ufficio, anche telefonicamente, o via fax, formula al contribuente l'invito a comparire.

5/b La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione;

6/b Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data;

7/b Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, viene dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 25 - Procedure per l'accertamento con adesione

1. L'accertamento con adesione del contribuente di cui ai precedenti articoli, può essere definito anche da uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni seguenti.

2. La definizione dell'accertamento con adesione ha effetto per tutti i tributi cui si riferisce ciascun atto, denuncia o dichiarazione che ha formato oggetto di imposizione. I valori definiti vincolano l'ufficio ad ogni ulteriore effetto limitatamente all'oggetto del verbale. Sono escluse adesioni parziali riguardanti lo stesso atto o dichiarazione.

Art. 26 - Atto di accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.

2. Nell'atto sono indicati:

a) i singoli elementi di fatto e di diritto su cui la definizione si fonda;

b) la motivazione anche con richiamo alla documentazione in atti, in particolare quanto dichiarato dal contribuente, quanto proposto dall'ufficio e quanto definito in contraddittorio.

c) la liquidazione del tributo dovuto, gli interessi, le sanzioni e le altre eventuali somme;

d) le modalità , i termini e le garanzie da prestare nel caso in cui il contribuente opti per il versamento rateale delle somme dovute secondo quanto previsto dal presente regolamento.

Art. 27- Accertamento con esito negativo

1. Oltre al caso di rinuncia del contribuente, il procedimento per la definizione dell'accertamento con adesione si conclude con esito negativo qualora non conduca alla definizione con adesione al rapporto tributario.

2. Dell'eventuale esito negativo dovrà essere dato atto nel verbale previsto dall'art. 24 punto B comma 7/b, e si dovrà darne tempestiva comunicazione al contribuente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

3. In tal caso il contribuente può proporre ricorso contro l'avviso di accertamento.

Art. 28 - Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso;

2. Le somme dovute possono essere versate, a richiesta del contribuente, anche ratealmente, come previsto dall'art. 16 del presente regolamento;

3. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all' ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso;

4. In deroga a quanto previsto al comma 1 relativamente ai tributi per i quali la riscossione avviene tramite ruolo, si provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione amministrativa ed interessi) risultanti dall'atto di accertamento.

Art. 29 - Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali, nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile, né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

Art. 30- Validità

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile con riferimento agli avvisi di accertamento notificati a partire dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento o, se già notificati, qualora alla data medesima ancora non sia decorso il termine per l'impugnazione.

2. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano , in quanto compatibili, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e successive modificazioni.

TITOLO V NORME FINALI

Art. 31- Vigenza

1. Le norme di questo regolamento entrano in vigore il 1° gennaio 2016.
2. Gli adempimenti a carico del contribuente previsti nel presente regolamento e nei regolamenti specifici di ogni singolo tributo si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in essi espressamente previsti.
3. Alla stessa data di cui al comma 1 cessano di efficacia le norme regolamentari non compatibili con quelle del presente regolamento.

Art. 32- Formalità

1. Una volta divenuta esecutiva la delibera consiliare di adozione, il regolamento è inviato, unitamente alla delibera, al Ministero competente, nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente in materia, insieme alla richiesta di pubblicazione dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale utilizzando le prescritte formule.